

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1619-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
nella seduta del 13 marzo 1975*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 novembre 1975 (V. Stampato n. 3645)*

d'iniziativa dei senatori SICA, BARRA, MANENTE COMUNALE e LEGGIERI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 novembre 1975*

Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« Art. 49. — Il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti e potrà raggiungere tale accertamento anche al momento dell'attestazione, mediante la prudente valutazione di qualunque elemento atto a fondare ragionevolmente il suo convincimento.

A tal fine egli potrà avvalersi altresì di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

« Art. 49. — Il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti valutando, anche al momento dell'attestazione, tutti i mezzi e gli elementi utili alla formazione del suo convincimento.

A tal fine il notaio può avvalersi altresì di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Qualora il notaio si avvalga di un documento di riconoscimento dovrà farne menzione indicandone il numero, l'ufficio che lo ha rilasciato, la data ed il luogo del rilascio ».

Art. 2.

Il n. 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49 ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Art. 2.

Identico:

« 4) la dichiarazione dell'accertamento dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49, oltre alla attestazione resa dai fidefacienti nell'ipotesi di loro intervento ».